

Verbale n. 24 Seduta del 13 luglio 2011

Il giorno 13 luglio 2011 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 22464 del 7 luglio 2011.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
LOMBARDI Marco	Presidente	PDL - Popolo della Libertà	5 <u>presente</u>
FILIPPI Fabio	Vicepresidente	PDL - Popolo della Libertà	1 <u>presente</u>
VECCHI Luciano	Vicepresidente	Partito Democratico	4 <u>presente</u>
BARBATI Liana	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	3 <u>assente</u>
BARBIERI Marco	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
BIGNAMI Galeazzo	Componente	PDL - Popolo della Libertà	3 <u>presente</u>
BONACCINI Stefano	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
CAVALLI Stefano	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	1 <u>assente</u>
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	2 <u>presente</u>
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
GRILLINI Franco	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	1 <u>presente</u>
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	3 <u>presente</u>
MAZZOTTI Mario	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi	2 <u>assente</u>
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	3 <u>presente</u>
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
MORICONI Rita	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2 <u>presente</u>
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1 <u>assente</u>
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	3 <u>presente</u>
POLLASTRI Andrea	Componente	PDL - Popolo della Libertà	2 <u>presente</u>
SCONCIAFORNI Roberto	Componente	Federazione della Sinistra	2 <u>assente</u>

Sono presenti la Vicepresidente e Assessore a "Finanze, Europa, Cooperazione con il sistema delle autonomie, Valorizzazione della montagna, Regolazione dei servizi pubblici locali, Semplificazione e trasparenza, Politiche per la sicurezza" Simonetta SALIERA e l'Assessore a "Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e trasporti" Alfredo PERI.

Hanno partecipato ai lavori della commissione: Mazzotti (Dir. Gen. Agricoltura, Economia ittica, Attivita' faunistico-venatorie), Soldati (Resp. Serv. Bilancio e finanze), Bellei (Serv. Bilancio e finanze), Lungarella (Resp. Serv. Politiche abitative), Tartari (Direzione Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica), Papili (Resp. Serv. Organizzazione e sviluppo), Scandaletti (Serv. Informazione A.L.)

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Laura Sanvitale

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i consiglieri Bignami, Defranceschi, Filippi, Grillini, Manfredini, Mazzotti, Monari, Montanari, Moriconi, Mumolo, Pariani, Pollastri e Vecchi.

- Approvazione del verbale n. 20 del 2011

La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale n. 20, relativo alla seduta del 21 giugno del 2011.

- - - -

1482 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 823 del 13 06 11)

1483 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 824 del 13 06 11)

Relatore consigliere Luciano Vecchi

Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi

Il presidente **LOMBARDI** riassume preliminarmente l'iter dei progetti di legge. Informa che, agli emendamenti presentati dalla Giunta alla legge finanziaria regionale (e contenuti nel documento di lavoro inviato con la convocazione), si aggiungono due emendamenti presentati dal consigliere relatore Luciano Vecchi e già trasmessi ai componenti.

Il consigliere **VECCHI** illustra le due proposte di modifica, così formulate:

Emendamento n. 1

Fra l'art. 22 e l'art. 23 del progetto di legge ogg. 1482 è inserito il seguente:

"Art.

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare per le annualità 2011, 2012 e 2013, le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione

dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per l'importo massimo complessivo nel triennio di Euro 2.000.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi annuali e previste al capitolo 10580 afferente all'U.P.B. 1.3.1.2.5210 – Tenuta dei libri genealogici – Risorse statali.

3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse accantonate nell'ambito del Fondo speciale di cui al capitolo 86620, voce n. 17, elenco n. 8 afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione – Risorse statali, del bilancio per l'esercizio 2011.

5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l'annualità 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita in sede di approvazione del bilancio di previsione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.”

Emendamento n. 2

Dopo l'art. 23 del progetto di leggeogg. 1482 è inserito il seguente:

“Art.

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

“1. L'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

4. Per le medesime finalità possono essere utilizzati i fondi già erogati di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione).”.

Il consigliere **VECCHI** chiarisce che si tratta di due modifiche normative limitate. Il primo emendamento riguarda il settore agricolo, in particolare il finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico animale: si stanziavano in parte risorse regionali e la finalità risiede nel recepire un accordo raggiunto fra Governo e Regioni per l'assegnazione ancorché parziale di risorse che dovranno essere utilizzate per la tenuta dei libri genealogici in materia di zootecnia. Il secondo riguarda l'estensione della possibilità di utilizzo delle risorse assegnate agli enti locali, e in modo particolare a Bologna, per l'emergenza abitativa. La modifica consente di aumentare il *range* di casi che possono essere coperti con integrazioni all'affitto a famiglie disagiate, prevedendo la concessione di contributi anche a famiglie che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione. La normativa precedente prevedeva come destinatari soltanto le famiglie sottoposte a procedimenti di sfratto.

*Entrano i consiglieri Barbieri, Bonaccini e Ferrari.
Esce il consigliere Bignami.*

Il presidente **LOMBARDI** cede quindi la parola al direttore generale all'agricoltura e successivamente al responsabile del servizio politiche abitative per gli aspetti tecnici.

Il direttore **MAZZOTTI** spiega che le ragioni della presentazione in prossimità della seduta del primo emendamento risiedono nel fatto che soltanto in data 5 luglio si è ricevuta la disponibilità di un fondo statale per finanziare l'attività delle associazioni provinciali allevatori. Il motivo del mancato finanziamento nello scorso anno di 8 milioni di euro è dovuto al taglio dei trasferimenti delle risorse statali contenuto nella legge finanziaria 2010. A livello ministeriale sono state reperite alcuni fondi e un primo tentativo di inserire l'emendamento nel "decreto sviluppo" è stato bocciato. Con nota del 5 luglio è giunta la soluzione tecnica. La proposta di intesa Stato – Regioni prevede lo stanziamento di una *tranche* di 25 milioni, pari a una quota parte per la Regione Emilia-Romagna di circa 3 milioni di euro. Aggiunge che sul versante regionale sono state reperite alcune economie per integrare il fondo di tre milioni. Con la proposta di emendamento si mettono a disposizione due milioni per le annualità 2011-2013.

LUNGARELLA illustra il secondo emendamento. Chiarisce che la finalità risiede nell'ampliare le possibilità di utilizzo di risorse già stanziare e erogate in bilancio 2010, destinate a evitare che le famiglie sottoposte a procedimenti di sfratto lascino la casa familiare. L'iniziativa nasce da un Protocollo di intesa siglato lo scorso anno e promosso dalla Prefettura di Bologna, che coinvolgeva il Comune di Bologna, il Comune di Imola e la Provincia di Bologna, le fondazioni bancarie e le associazioni inquilini e proprietari per contenere al massimo i provvedimenti di rilascio fisico delle abitazioni. Sottolinea che lo strumento ideato per fronteggiare l'emergenza abitativa consiste nella garanzia rilasciata alle banche che finanziano le famiglie per il pagamento dei canoni. Dopo una prima fase sperimentale, la Prefettura e la Regione hanno ritenuto opportuna la possibilità di ampliamento dell'utilizzo del fondo. La modifica legislativa propone che i fondi stanziati per il 2011 e il 2012, originariamente utilizzati in funzione fideiussoria, siano utilizzati anche a favore di famiglie già sottoposte a procedimento di sfratto che versino in difficoltà economica tale a impedire il pagamento del canone di locazione.

Il consigliere **MANFREDINI** chiede se il Protocollo di intesa può essere utilizzato anche dalle altre province e se può essere utilizzato anche per altre città.

LUNGARELLA chiarisce che la norma è di carattere generale e può essere utilizzata in tutti i casi. La Giunta regola l'utilizzo dei fondi.

Il consigliere **MANFREDINI** chiede se sia possibile sollecitare la stesura di una circolare, poiché realtà come Modena non sono al corrente di tale possibilità.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** domanda se si prevedono altre *tranches* per le associazioni e gli allevatori. Sottolinea che due milioni su otto per la gestione 2011 rappresentano un quarto in meno di risorse, pertanto a suo avviso è impossibile mantenere l'operatività di tali strutture, che devono peraltro lavorare su un arco temporale di un certo periodo. Chiede quali saranno le prospettive 2011 e quale sarà la scelta alternativa in caso di mancanza di risorse per l'anno prossimo. Occorre a suo avviso una razionalizzazione delle strutture provinciali, anche a livello dirigenziale, tenuto conto delle criticità sia del settore dipendente, sia delle collaborazioni professionali come i veterinari, che hanno visto la riduzione dei contratti di collaborazione, pena l'eliminazione del servizio a favore degli allevatori.

Il consigliere **POLLASTRI** chiede chiarimenti sulla tabella allegata riferita all'Emilia-Romagna, in particolare sull'importo relativo alla legge 845 del 1980 in tema di fenomeno della subsidenza nel comune di Ravenna.

Il direttore **MAZZOTTI** chiarisce che se si analizza la tabella emergono i tagli che i settori hanno subito a seguito della finanziaria dello scorso anno. Nel DPCM agricoltura 11 maggio 2001 vi erano diverse voci, tra le quali il miglioramento genetico (argomento che riguarda l'emendamento in discussione), ma anche altri

temi, tra i quali la subsidenza a Ravenna. La legge 845 data appunto dal 1980 e trova nel DPCM un contributo utilizzato non dall'agricoltura, ma dall'ambiente per le opere destinate a ridurre la subsidenza. Il collegamento con l'agricoltura risiede nella stretta relazione all'emungimento di acqua dai pozzi artesiani utilizzati per scopi agricoli e per questo motivo la voce trovò spazio all'interno del decreto agricoltura. Dal 2011 questa posta non esiste più'.

Il consigliere **FILIPPI** chiede se per l'anno 2010 sono stati già finanziati i tre milioni 594 mila per opere attinenti al fenomeno della subsidenza a Ravenna.

Il direttore **MAZZOTTI** chiarisce che l'approfondimento riguarda la competenza di un altro settore amministrativo e relativo assessorato, quello appunto dell'ambiente.

Rispetto alle questioni sollevate dal consigliere DeFranceschi, sottolinea che la prima *tranche* è riferita alla possibilità che il Governo reperisca altri fondi, perché la gestione dei controlli funzionali del miglioramento genetico ha una regia e un piano di lavoro centralizzati. La proposta di Intesa, che dovrebbe passare alla prossima Conferenza Stato-Regioni e sulla quale vi è già stato l'assenso della Commissione politiche agricole, prevede al punto 3 che la rete delle associazioni allevatori operanti sul territorio nazionale sia sottoposta a riorganizzazione. Si passa a una riduzione finanziaria per il corrente anno di circa 5 milioni di euro. Con l'intesa sono impegnati dallo Stato 25 milioni di euro che verranno distribuiti alle Regioni. Di queste risorse, secondo le stime, spettano all'Emilia-Romagna 3 milioni di euro, che si aggiungono ai due milioni provenienti da fonte regionale.

Segnala infine che, a giudizio dei tecnici del Ministero, questi capitoli di bilancio dovrebbero essere inseriti anche nei bilanci degli anni successivi in capo al Ministero dell'agricoltura.

Occorre quindi tarare i servizi forniti alle nuove esigenze del settore zootecnico e renderli compatibili con il mutato quadro finanziario. E la Regione sta rivedendo questi servizi per adeguarli alle disponibilità finanziarie. Si renderà opportuno, come prevedibile, un piano di riorganizzazione, e nell'eventualità di dover procedere alla mobilità per alcuni dipendenti, si provvederà ad utilizzare gli ammortizzatori sociali.

Conclusa la discussione generale, il presidente **LOMBARDI** invita la Commissione a procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti, sulla base del documento di lavoro (*v. allegato*) predisposto dalla segreteria della Commissione.

1482 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 823 del 13 06 11)

Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

- Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale*
Art. 3 Interventi nel settore delle bonifiche. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto su ciascun articolo.

- Art. 3 bis Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità – (emendamento n. 1 della Giunta regionale - che diventa art. 4*

La Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

- Art. 4 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 che diventa art. 5*
Art. 5 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 – che diventa art. 6
Art. 6 Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente – che diventa art. 7
Art. 7 Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro – che diventa art. 8
Art. 8 Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì – che diventa art. 9
Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale – che diventa art. 10
Art. 10 Interventi ed opere di difesa della costa. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 – che diventa art. 11
Art. 11 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate – che diventa art. 12
Art. 12 Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 – che diventa art. 13
Art. 13 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza – che diventa art. 14
Art. 14 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale – che diventa art. 15

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto su ciascun articolo.

- Art. 15 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 (emendamento n. 2 della Giunta regionale) – che diventa art. 16*

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 16 Strutture socio-assistenziali – che diventa art. 17

Art. 17 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza – che diventa art. 18

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto su ciascun articolo.

Art. 18 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (emendamento n. 3 della Giunta regionale) – che diventa art. 19

La Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'articolo così sostituito.

Art. 19 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 – che diventa art. 20

Art. 20 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini – che diventa art. 21

Art. 21 Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale – che diventa art. 22

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto su ciascun articolo.

Art. 22 Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali (emendamento n. 4 della Giunta regionale) – che diventa art. 23

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 22 bis Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico (emendamento n. 1 del consigliere Vecchi) – che diventa art. 24

La Commissione esprime parere favorevole con 27 a favore (PD, M5S, IDV), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 23 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994- che diventa art. 25

La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Il presidente **LOMBARDI** informa che il successivo emendamento aggiuntivo, presentato dalla Giunta regionale, è stato proposto dalla Commissione "Territorio Ambiente Mobilità" nel proprio parere espresso in sede consultiva.

Art. 23 bis Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991 (parere della Commissione assembleare III) – che diventa art. 26

La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 23 ter Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002 (emendamento n. 6 della Giunta regionale) – che diventa art. 27

Art. 23 quater Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 (emendamento n. 7 della Giunta regionale) – che diventa art. 28

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto a ciascun nuovo articolo.

Art. 23 quinquies Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 (emendamento n. 8 della Giunta regionale) – che diventa art. 29

La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 23 sexies Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 (emendamento n. 2 del consigliere Vecchi) – che diventa art. 29

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, M5S, IDV), 11 contrari (PDL, LN), nessun astenuto al nuovo articolo.

Il presidente **LOMBARDI** precisa che, per ragioni di tecnica legislativa e drafting, l'emendamento n. 2 del consigliere Vecchi diventa il comma 1 e l'emendamento n. 8 della Giunta regionale diventa il comma 2 del nuovo articolo (Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010).

La Commissione concorda.

Art. 24 Copertura finanziaria – che diventa art. 30

Art. 25 Entrata in vigore – che diventa art. 31

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto a ciascun articolo.

1483 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 824 del 13 06 11)

Il presidente **LOMBARDI** ricorda che sul progetto di legge insistono due emendamenti della Giunta regionale, modificativi degli articoli 1 e 2.

Art. 1 Stato di previsione delle entrate - Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo) così formulato:

Al comma 2 dell'art. 1 del progetto di legge ogg. 1483 la cifra di Euro 241.556.489,05 è modificata in Euro 229.418.400,88 e la cifra di Euro 1.029.036.676,90 è modificata in Euro 1.042.829.516,48.

Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 2 Stato di previsione delle spese - Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo) così formulato:

Al comma 2 dell'art. 2 del progetto di legge ogg. 1483 la cifra di Euro 241.556.489,05 è modificata in Euro 229.418.400,88 e la cifra di Euro 1.030.244.033,90 è modificata in Euro 1.028.947.505,05.

Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2010

Art. 4 Mutui e prestiti

Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere

Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

Art. 7 Bilancio pluriennale

Art. 8 Entrata in vigore

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, IDV), 13 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto a ciascun articolo.

Esce il consigliere Mumolo.

1391 - Proposta recante: Linee guida per il "Piano telematico dell'Emilia-Romagna 2011-2013: un nuovo paradigma di innovazione", ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, e successive modifiche" (delibera Giunta n. 629 del 16 05 11)

Il presidente **LOMBARDI** richiama il rinvio disposto dalla Commissione nella seduta del 5 luglio scorso e la presentazione di due emendamenti da parte del consigliere Grillini, al quale cede la parola per l'illustrazione.

Il consigliere **GRILLINI** dichiara di aver proposto i due emendamenti al testo, al fine di dare ulteriore compiutezza al nuovo piano telematico, sul quale ha già espresso parere positivo anche nell'ambito della sede consultiva svolta in Commissione Politiche economiche. Rispetto alla propria formulazione originaria del primo emendamento, accoglie *in toto* le modifiche, peraltro di natura formale, suggerite dall'assessorato. Illustra quindi i contenuti, che si richiamano ad una risoluzione già presentata in Assemblea e che a suo parere sarebbe opportuno discutere in Aula contestualmente al provvedimento in esame.

Ritiene debba essere esplicitamente espressa all'interno delle linee guida una questione rilevante, il *free internet*, e cioè la garanzia di fornire un accesso libero e gratuito ad *internet*, soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici rivolti a biblioteche, scuole, università, enti pubblici istituzionali, luoghi di maggiore frequentazione.

Aggiunge che questa esigenza si scontra con una non compiuta liberalizzazione del settore. In Italia infatti le liberalizzazioni sono faticosissime, sia per il deficit di cultura liberale, sia per la permanenza di molte corporazioni che rappresentano un freno allo sviluppo. L'abrogazione della "legge Pisanu" è stata solo parziale, perché tale normativa, voluta come misura antiterrorismo, obbligava a richiedere la carta di identità a chiunque volesse accedere ad *internet*. Rimane quindi tuttora la tracciabilità e la conseguente responsabilità del gestore, mentre invece in tutti gli altri Paesi vi è una fornitura dell'accesso alle reti *wireless* gratuita e libera, senza bisogno di tracciabilità (anche dove vi sono problemi assai più rilevanti in tema di sicurezza, ad esempio negli stessi Stati Uniti).

Peraltro, come sottolineano i dati del piano, esiste una larga fetta di analfabetismo persino in quell'età giovanile dove in altri Paesi il 100% degli utenti è connesso ad *internet*. Inoltre, nell'attuale fase di crisi, il massimo sviluppo delle nuove tecnologie diventa la strada maestra per superare il *gap* e l'analfabetismo in materia. Rendere fruibile l'accesso alle reti e quindi incentivare il *free internet* nella maggior misura possibile – ribadisce - è la strada maestra per l'alfabetizzazione e per consentire a milioni di persone di trovarsi a proprio agio con le nuove tecnologie.

Gli altri due temi sollevati rappresentano sottolineature di aspetti già presenti nel piano telematico: uno riguarda le reti NGN, l'altro l'*open source*.

Le reti NGN *Next Generation Network* fanno parte del programma del Governo e il ministro allo sviluppo economico ha annunciato un nuovo piano per la costruzione della infrastruttura *FiberCo*. Bisogna allora, a suo parere, dire con chiarezza che si passa dall'era del rame all'era della fibra ottica e che l'era del rame ha ormai raggiunto la propria saturazione e non è più in grado di rispondere

alle esigenze di sviluppo della rete. E si tratta di un percorso nel quale la Regione Emilia-Romagna deve stare fino in fondo da protagonista e non da comprimaria. Infine, la questione *open source* riguarda l'uso del *software*, cioè dei sistemi che fanno funzionare tutti i meccanismi elettronici. Le licenze di questi sistemi a volte costano cifre considerevoli e rappresentano un problema non solo per i costi eccessivi, ma anche perché diventano difficilmente adattabili ai bisogni di chi le utilizza e la loro rigidità può causare conseguenze non secondarie (come è successo recentemente a Poste italiane con il sistema IBM).

Non ritiene che dall'oggi al domani si debba sostituire tutto, e nemmeno che non si debba più comprare *software* con licenza, perché la proprietà intellettuale va remunerata. Tuttavia l'*open source* deve diventare non un elemento accessorio, ma la regola, soprattutto nella Pubblica Amministrazione. L'*open source* infatti è in grado di garantire un sistema più adattabile alle esigenze della P.A., un sistema decisamente più elastico, senza licenze e con soli costi di manutenzione; bisognerebbe operare una sorta di rivoluzione culturale, anche se il discorso non piace al semi-monopolista, che prima o poi dovrà aprire il proprio codice sorgente.

Esce il consigliere Pollastri

L'assessore **PERI** conferma la condivisione degli emendamenti e le modifiche suggerite per omogeneità al testo del piano. Osserva che per molti versi le questioni poste erano già trattate e sottolinea che il grande elemento di innovazione concettuale delle linee guida è rappresentato dai diritti, in un settore dove l'evoluzione culturale precede quella legislativa. Ribadisce che in questo settore vi è una realtà di fatto che si sta consolidando e un apparato regolativo, normativo e procedurale che è in affanno nel seguirne l'evoluzione. Quindi ritiene opportuno inserire nella programmazione di livello regionale non solo la fotografia dei problemi, ma anche l'accentuazione e l'individuazione di priorità che servono ad orientare la direzione di marcia.

Esce il consigliere Filippi

Il consigliere **DEFRANCESCHI** dichiara il proprio voto favorevole agli emendamenti. Condivide l'utilizzo del *software* libero e ritiene doveroso potenziarlo anche sotto il profilo di una riduzione della spesa pubblica e di una politica di affrancamento dalle multinazionali. Più in generale, poi, coglie positivamente la tendenza ad improntare il piano telematico verso un adeguamento di potenza e di capacità, quindi verso le nuove tecnologie di diffusione della rete e di una sua capillare distribuzione territoriale. Ritiene molto importante il punto relativo al *wifi* libero, che a suo parere dovrà essere sempre più un *must* di tutte le amministrazioni pubbliche. Qualche Comune lo ha già adottato, con difficoltà, ma a costi decisamente molto bassi. Pertanto l'introduzione di queste misure all'interno del piano telematico non potrà che migliorare la situazione e spronare gli enti verso le migliori pratiche.

Il presidente **LOMBARDI** invita quindi la Commissione a procedere alla votazione degli emendamenti e del provvedimento.

Emendamento n. 1 ed emendamento n. 2 del consigliere Grillini, così formulati:

Emendamento n.1:

Nel capitolo intitolato “Linee guida sulla società dell’informazione in Emilia-Romagna”, al paragrafo “Strategia e linee guida per innovare al tempo della crisi”, dopo il primo capoverso sono aggiunti i seguenti:

“In considerazione dei dati di cui alla Figura 1 e alla Tabella 1, un contributo importante al superamento del mancato utilizzo delle nuove tecnologie da parte di una consistente quota della popolazione regionale, ivi compreso le nuove generazioni (il 15% dei giovani emiliano-romagnoli, tra i 16 e i 24 anni, e il 27% della popolazione regionale tra i 25 e i 44 anni non utilizzano Internet), può essere rappresentato dallo sviluppo del *free wifi*, ossia l’accesso libero e gratuito alla rete Internet in luoghi pubblici e aperti al pubblico (biblioteche, sedi istituzionali, parchi, spazi di grande aggregazioni, ecc...). Analogamente occorre “*wifizzare*” le scuole secondarie per favorire l’accesso alla Rete e l’alfabetizzazione informatica nel mondo dell’istruzione. Il *free wifi* è presente ormai in tutto il mondo occidentale ed è la strada maestra per consentire e favorire la massima diffusione dell’utilizzo della rete Internet, nonché può essere il principale veicolo del superamento dell’analfabetismo informatico ancora così elevato anche nella nostra regione. La gratuità della fornitura del servizio di accesso alla Rete può e deve essere favorita anche dai privati, soprattutto per quanto riguarda i servizi turistici, dove l’accesso a Internet a banda larga può diventare elemento di attrazione e di offerta di nuovi servizi. Anche qui soccorre l’esperienza di molti paesi dove nelle strutture turistiche si evidenzia la disponibilità gratuita dell’accesso alla Rete.

Ulteriore elemento fondamentale sotto il profilo strategico è rappresentato dalle reti di nuova generazione (Next Generation Network - NGN). Tutti gli esperti del settore informatico sono, infatti, concordi nell’affermare che l’attuale rete basata essenzialmente sul doppino di rame è satura e prossima al collasso e in ogni caso non è in grado di supportare la crescente domanda di accesso alla rete e di garantire i flussi di dati sempre più rilevanti. Anche in considerazione della circostanza che il Governo ha varato un piano per le nuove reti a fibra ottica (FiberCo.), la Regione vuole rivestire un ruolo da protagonista nel processo di costruzione delle reti NGN, ritenute essenziali per il futuro della Rete stessa e per la piena ed effettiva realizzazione dei diritti di accesso universale. Non c’è dubbio che “occorra passare dall’età del rame all’età della fibra ottica” con nuove dorsali e nuove reti, anche tenendo conto della diffusione delle nuove tecnologie tra la popolazione italiana e della sempre maggiore richiesta di banda larga e larghissima per la trasmissione di dati anche multimediali.”

Emendamento n. 2

Nel capitolo intitolato “Diritto di accesso all’informazione e alla conoscenza”, alla fine del paragrafo “*Open source*”, è aggiunto il seguente capoverso:

“In particolare, la Regione incentiverà l’accesso al software open source al fine di adattare al meglio l’utilizzo del software stesso alle necessità della PA, anche in considerazione del futuro stesso della produzione software sempre più libero da licenze e con codici sorgenti aperti.”

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD, M5S, IDV), nessun contrario e 8 astenuti (PDL, LN) agli emendamenti suddetti.

La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (PD, IDV), nessun contrario e 10 astenuti (PDL, LN, M5S) alla proposta in oggetto e al testo dell'allegato così emendato parte integrante.

- - -

- Informazione ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 43 del 2001 sull'assunzione di dirigente ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 per rinnovo dell'incarico di Responsabile di Servizio presso la Direzione Generale "Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali"

PAPILI riferisce sui contenuti del provvedimento, illustrando le principali clausole contrattuali.

La Commissione prende atto dell'informazione svolta.

La seduta termina alle ore 15,45.

Approvato nella seduta del 12 settembre 2011.

La Segretaria
Claudia Cattoli

Il Presidente
Marco Lombardi

ogg. 1482

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

*Relatore consigliere Luciano Vecchi
Relatore di minoranza consigliere Marco Lombardi*

DOCUMENTO DI LAVORO

con l'indicazione degli emendamenti
presentati dalla Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

- Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 3 Interventi nel settore delle bonifiche. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
- Art. 4 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
- Art. 4 bis Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità**
- Art. 5 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
- Art. 6 Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente
- Art. 7 Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro
- Art. 8 Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì
- Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 10 Interventi ed opere di difesa della costa. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
- Art. 11 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
- Art. 12 Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
- Art. 13 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 14 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 15 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010**
- Art. 16 Strutture socio-assistenziali

- Art. 17 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
- Art. 18 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari**
- Art. 19 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
- Art. 20 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 21 Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 22 Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali**
- Art. 23 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
- Art. 23 bis Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991**
- Art. 23 ter Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002**
- Art. 23 quater Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010**
- Art. 23 quinquies Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010**
- Art. 24 Copertura finanziaria
- Art. 25 Entrata in vigore

Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| a) | Cap. 03905 | "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" |
| Esercizio 2011: | Euro | 775.000,00; |
| b) | Cap. 03910 | "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" |
| Esercizio 2011: | Euro | 1.263.000,00; |
| c) | Cap. 03937 | "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" |
| Esercizio 2011: | Euro | 1.390.013,87 |
| 2012: | Euro | 3.099.360,00 |
| 2013: | Euro | 3.099.360,00. |

Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è ridotta di Euro 83.010,28 a valere sul Capitolo 3925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 3
Interventi nel settore delle bonifiche.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2011 dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, è aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2010 è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”
Esercizio 2011: Euro 1.017.647,59.”.

Emendamento n. 1 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 3 e l'art. 4 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 3 bis Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità

1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) concede alla Provincia di Ravenna un contributo da destinare a integrazioni al reddito di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per lo svolgimento di attività di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196) in relazione ad attività di riduzione dei rischi di natura ambientale.

2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 21997 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 – Progetti di lavoro di pubblica utilità.”

Art. 4 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all’esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

- | | | |
|----|------------|---|
| 1) | Cap. 23752 | “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” |
| | Euro | 11.184.659,00; |
| 2) | Cap. 23754 | “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” |
| | Euro | 5.065.341,00; |

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:

- | | | |
|----|------------|--|
| 1) | Cap. 23758 | “Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l’avvio di nuove imprese innovative – Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013” |
| | Euro | 1.442.899,46.”. |

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è inserito il seguente:

“2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell’attività III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le

medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso. A tal fine, è disposta, per l'esercizio 2011, la seguente autorizzazione di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

- 1) Cap. 23692 “Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”
Euro 2.000.000,00.”.

Art. 5

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto:

“Esercizio 2012: Euro 5.052.000,00.”.

Art. 6

Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici,
la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Itaca), per la costituzione di un fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti interregionali di interesse generale nell'ambito delle materie trattate dall'Istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente, con carattere di trasferibilità dei risultati in tutte le regioni.

2. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 – Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.

Art. 7

Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale.

2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 – Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Art. 8

Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì

1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attività sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus universitario nell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì destinata al potenziamento della sede del Polo universitario, la Regione concede al Comune di Forlì un contributo straordinario pari a Euro 800.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 800.000,00 a valere sul Capitolo 37344, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 310.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa

manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)” afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 10

Interventi ed opere di difesa della costa.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell’arenile, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2011, un’autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39362 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.”.

Art. 11

Intesa interregionale per la navigazione
interna sul fiume Po e idrovie collegate

1.L’autorizzazione di spesa disposta, per l’esercizio 2011, dall’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 è aumentata di Euro 44.556,83, a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Art. 12

Rete viaria di interesse regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

“a bis) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21

		aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”
Esercizio 2011:	Euro	2.000.000,00;
a ter)	Cap. 45177	"Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2011:	Euro	1.950.000,00.”.

Art. 13

Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) e degli articoli 175 e 176, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), è disposta l’ulteriore autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 500.000,00.

Art. 14

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L’autorizzazione disposta dall’articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 14 del 2010, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle aziende sanitarie regionali per l’anno 2011.

Emendamento n. 2 (modificativo)

1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 28 della l.r. 14 del 2010, come sostituito dall'art. 15 del presente progetto di legge, sono sostituite dalle seguenti:

- “a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.620.512,00**
- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 15.384.408,00**
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 9.495.080,00”**

Art. 15

**Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010**

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2011, in complessivi Euro 28.500.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 *“Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”*
Euro 3.791.000,00;
- b) Cap. 51773 *“Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”*
Euro 15.934.407,80;
- c) Cap. 51776 *“Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”*
Euro 8.774.592,20.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 1.392.947,45, costituendo per l’esercizio 2010 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene riscritto, con riferimento all’esercizio 2011, sul capitolo 51776 *“Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”*.

3. Sono altresì autorizzate per l’esercizio 2011, per l’attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

- a) Cap. 51773 *“Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”*
Euro 119.014,45;
- b) Cap. 51799 *“Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”*
Euro 1.841.678,32;
- c) Cap. 51801 *“Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”*
Euro 300.000,00.”.

Strutture socio-assistenziali

1. La Regione Emilia-Romagna per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ex colonia da adibire a casa residenza per anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell'importo massimo di Euro 495.000,00.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
4. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200, nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l'importo di Euro 495.000,00.

Art. 17

Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Esercizio 2011: Euro 1.090.000,00.
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro 1.090.000,00.

Emendamento n. 3 (sostitutivo)

- 1. L'art. 18 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:**

“Art. 18
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento
dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali. A tal fine è disposta, per l’esercizio 2011, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 73140 nell’ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.”

Art. 18
Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione), è disposta, per l’esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 19
Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Alla fine dell’articolo 33 della legge regionale n. 14 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole:

“e sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all’annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 – Progetti Speciali nel settore della formazione professionale – Risorse Statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa.”.

Art. 20
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34 della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 21
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono disposte, per l'esercizio 2011, autorizzazioni di spesa di Euro 233.000,00 a valere sul Capitolo 70718 e di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 70722, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Emendamento n. 4 (modificativo)

**1. Il punto Progr. n. 2) del comma 1 dell'art. 22 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
"2) 2701 1.2.3.3.4420 – 570.000,00"**

Art. 22
Trasferimento all'esercizio 2011
delle autorizzazioni di spesa relative al 2010
finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2010, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2011, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2010.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	-	550.172,95
2)	2701	1.2.3.3.4420	-	270.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	-	9.685,63
4)	2775	1.2.3.3.4420	-	2.215.251,63
5)	3455	1.2.2.3.3100	-	150.179,27

6)	3850	1.2.3.3.4440	+	149.000,00
7)	3889	1.2.1.3.1510	+	120.166,32
8)	3905	1.2.1.3.1500	+	44.496,46
9)	3909	1.2.1.3.1510	+	20.000,00
10)	3910	1.2.1.3.1510	+	70.413,67
11)	3925	1.2.1.3.1520	+	6.081,30
12)	3937	1.2.1.3.1510	+	2.329.683,41
13)	4270	1.2.1.3.1600	-	38.000,00
14)	4276	1.2.1.3.1600	-	237.918,60
15)	4339	1.2.1.3.1611	+	2.305,72
16)	14427	1.3.1.3.6212	+	150.000,00
17)	16400	1.3.1.3.6300	-	42.073,84
18)	21088	1.3.2.3.8000	-	9.134.106,62
19)	23417	1.3.2.3.8350	+	2.506,95
20)	23419	1.3.2.3.8350	+	17.180,82
21)	23752	1.3.2.3.8368	-	3.300.000,00
22)	25523	1.3.3.3.10050	-	1.000.000,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	+	815.558,18
24)	30640	1.4.1.3.12630	-	1.520.364,72
25)	30646	1.4.1.3.12630	-	732.569,00
26)	31110	1.4.1.3.12650	-	1.503.212,43
27)	32045	1.4.1.3.12800	-	284.051,29
28)	32097	1.4.1.3.12735	-	5.200.881,53
29)	32116	1.4.1.3.12820	-	533.417,88
30)	32123	1.4.1.3.12820	-	8.282,47
31)	36186	1.4.2.3.14062	-	580,00
32)	36188	1.4.2.3.14062	+	6.671,65
33)	37250	1.4.2.3.14170	-	671.000,00
34)	37385	1.4.2.3.14223	+	131.034,62
35)	38030	1.4.2.3.14300	-	166.320,00
36)	38090	1.4.2.3.14305	-	1.908.504,50
37)	39050	1.4.2.3.14500	+	157.690,61
38)	39220	1.4.2.3.14500	-	272.873,50
39)	39360	1.4.2.3.14555	+	193.199,72
40)	41360	1.4.3.3.15800	-	3.000.000,00
41)	41550	1.4.3.3.15800	-	100.000,00
42)	41997	1.4.3.3.15820	-	100.000,00
43)	43270	1.4.3.3.16010	-	360.000,00
44)	43272	1.4.3.3.16010	-	8.100.000,00
45)	45125	1.4.3.3.16420	-	500.000,00
46)	45177	1.4.3.3.16200	-	2.781.540,00
47)	45179	1.4.3.3.16200	-	2.500.000,00
48)	45184	1.4.3.3.16200	-	3.200.000,00
49)	45186	1.4.3.3.16200	-	3.500.000,00
50)	45194	1.4.3.3.16200	+	14.532,80
51)	46115	1.4.3.3.16600	+	1.000.000,00
52)	47114	1.4.4.3.17400	-	191.242,07

53)	47315	1.4.4.3.17400	-	500.000,00
54)	47317	1.4.4.3.17400	+	61.000,00
55)	48050	1.4.4.3.17450	-	2.028.265,44
56)	57200	1.5.2.3.21000	-	1.470.155,82
57)	64400	1.5.1.3.19100	-	1.700.000,00
58)	65717	1.5.1.3.19050	-	1.031.087,86
59)	65721	1.5.1.3.19050	-	300.091,83
60)	65770	1.5.1.3.19070	-	2.873.085,60
61)	68321	1.5.2.3.21060	-	1.090.000,00
62)	70545	1.6.5.3.27500	+	117.513,64
63)	70678	1.6.5.3.27500	-	26.286,00
64)	70718	1.6.5.3.27520	-	1.268.473,95
65)	71566	1.6.5.3.27537	+	267.678,00
66)	71572	1.6.5.3.27540	+	173.926,06
67)	73060	1.6.2.3.23500	-	1.028.919,25
68)	73135	1.6.3.3.24510	-	9.550.281,29
69)	78440	1.4.2.3.14384	-	2.402,35
70)	78705	1.6.6.3.28500	-	109.204,26

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Il secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è così sostituito:

“La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:

“2 bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.

2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi.”.

Parere Commissione assembleare III
proposta di emendamento aggiuntivo dell'art. 23 bis:

1. Fra l'art. 23 e l'art. 24 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 23 bis
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis
Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse

1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.

3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.

4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.

5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.”.

Emendamento n. 6 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 23 e l'art. 24 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 23 ter Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal seguente:

“3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché per l'acquisto di tecnologie sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali.”.

Emendamento n. 7 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 23 e l'art. 24 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 23 quater Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010

1. Al comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) dopo le parole «Il Servizio» è aggiunta la seguente locuzione:

“ , previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare ”.

Emendamento n. 8 (aggiuntivo)

1. Fra l'art. 23 e l'art. 24 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 23 quinquies
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010**

1. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 14 del 2010 le parole “entro il 31 luglio 2011” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2011”.

**Art. 24
Copertura finanziaria**

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

**Art. 25
Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.